



N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

(C.F.

), (C.F.

tutti rappresentati e difesi dall'avv. . del foro di presso il
quale hanno eletto domicilio;

ATTORI OPPONENTI

contro

BANCA (C.F.

rappresentata e difesa dall'avv. BERTEOTTI GERMANO del foro di Rovereto, presso
il quale ha eletto domicilio;

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Di parte attrice opponente:

pagina 1 di 11



Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertati i fatti di cui in narrativa,

IN VIA PRELIMINARE:

Ordinare alla banca convenuta, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, indicando come "contestato" il rapporto oggetto di lite, sotto la voce "stato del rapporto".

NEL MERITO:

1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e, comunque, l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente n. e n. accessi presso Banca

e delle relative aperture e variazioni di linee di credito, in riferimento alle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione degli interessi anatocistici, per violazione dell'art. 1283 c.c., con conseguente rideterminazione dell'ammontare degli interessi dovuti, sia attivi che passivi, senza capitalizzazione alcuna;

2. accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedono l'addebito nei conti correnti n. e n. accessi presso Banca .

e delle relative aperture e variazioni di linee di credito, delle commissioni servizio affidamento in quanto non validamente pattuite e/o illegittimamente applicate e, comunque, prive di causa, con conseguente rideterminazione del corretto saldo dare/avere dei conti correnti indicati in narrativa;

3. accertare e dichiarare, anche tramite C.T.U. tecnico-contabile, l'invalidità e nullità delle clausole dei contratti di conto corrente n. e n. accessi presso la Banca e delle relative aperture e variazioni

di linee di credito, che prevedono l'applicazione di interessi usurari, nonché accertare e dichiarare l'avvenuto superamento dei tassi soglia previsti periodicamente dal Ministero del Tesoro in seguito all'applicazione da parte della banca odierna convenuta di tassi usurari in danno agli attori, e, per l'effetto, rideterminare, previa applicazione del disposto di cui all'art. 1815, 2° comma, del corretto saldo dare/avere dei conti correnti indicati in narrativa;



4. accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previo ricalcolo delle competenze e degli interessi, sia attivi che passivi, dovuti in base alla corretta applicazione delle clausole valide ovvero previa rideterminazione del corretto saldo dare/avere dei conti correnti indicati in narrativa previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare;

5. in conseguenza a quanto previsto ai precedenti punti, accertare e dichiarare, previo ricalcolo delle competenze e degli interessi, sia attivi che passivi, dovuti in base alla corretta applicazione delle clausole valide ovvero previa rideterminazione del corretto saldo dare/avere dei conti correnti indicati in narrativa, che la banca opposta non vanta diritti nei confronti dei fideiussori e o, in via subordinata, che le somme eventualmente dovute dai garanti siano ridotte in base al risultato della predetta rideterminazione del corretto saldo dare/avere.

6. Spese di lite, compensi professionali, di consulenza tecnica di parte, di perizia di parte interamente rifiuti, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., delle spese e degli onorari a favore del sottoscrittore difensore.

Di parte convenuta opposta:

Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:

preliminarmente:

confermarsi l'ordinanza dd. 27.12.2020, con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. nr.

nel merito:

respingersi ogni eccezione e domanda avversaria, perché infondata sia in fatto, che in diritto, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta, nelle successive memorie ex art. 183, 6° co. cpc e nelle note di trattazione scritta, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto;

in subordine:



condannarsi la società _____ cod. fiscale e P.IVA _____ in
persona dei Legali rappresentanti pro tempore, e, in solido, i sigg.ri _____
nata a _____ il _____ cod. fiscale _____ e
nato ad _____ il _____ cod. fiscale _____ sia quali
fideiussori (in tale qualità, fino all'importo massimo di € _____ in riferimento al
finanziamento nr. _____ fino all'importo massimo di € _____ in
riferimento al finanziamento nr. _____ fino all'importo massimo di € _____
in relazione all'affidamento operante sul c/c a rientro nr. _____,
sia quali Soci illimitatamente responsabili della società _____ al
pagamento, in favore della Banca _____ dell'importo
complessivo di € _____ (Euro _____ di cui:
€: _____ per l'utilizzo delle due aperture di credito, rispettivamente di nominali €
e di € _____ entrambe concesse a valere sul c/c nr. _____ e con
scadenza fissa maturata il 31.12.2019, oltre agli interessi moratori maturandi dal
01.01.2020 fino al saldo, al tasso contrattualmente previsto del _____ salvo minor
tasso soglia, che risultasse in seguito vigente, nonché € _____ per l'utilizzo
dell'apertura di credito di nominali € _____ concessa a valere sul c/c "a rientro"
nr. _____ e con scadenza fissa maturata il 31.12.2019, oltre agli interessi
moratori maturandi dal 01.01.2020 al tasso contrattualmente previsto del _____
salvo minor tasso soglia, che risultasse in seguito vigente, o al pagamento del diverso
importo che fosse ritenuto di Giustizia;

in ulteriore subordine di merito:

per la denegata ipotesi che gli interessi moratori delle predette aperture di credito per
cui è causa dovessero ritenersi originariamente pattuiti ad un tasso superiore a quello
soglia, sostituirsi lo stesso con il tasso previsto per gli interessi corrispettivi,
rispettivamente, del _____ per le due prime aperture di credito e del _____ per la
terza apertura di credito, con conferma integrale di quelli corrispettivi;

in ogni caso:

respingersi la richiesta avversaria, affinché venga disposta CTU contabile, per i motivi
già indicati nella 3a memoria dd. 17.03.2021;

pagina 4 di 11



condannarsi gli opposenti, in solido, all'integrale rifusione delle competenze e spese di causa, oltre 15% per spese generali, CNPA e IVA".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Fatti di causa e cenni processuali

1.1. La convenuta opposta BANCA (di seguito anche solo "l'opposta" o "la banca") ricorreva al Tribunale di Bolzano con ricorso del 30.4.2020 per richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni opposenti (società debitrice) e e (garanti fideiussori) in riferimento all'utilizzo di due aperture di credito concesse a valere sul c/c n. e all'utilizzo di altra apertura di credito a valere sul c/c "a rientro" n. tutte tre con scadenza fissata il 31.12.2019, a fronte della mancata restituzione entro il predetto termine e della conseguente avvenuta revoca dei predetti affidamenti e dell'avvenuto recesso dal contratto di conto corrente.

In accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 642/2020 dd. 12.5.2020 il Tribunale di Bolzano ingiungeva agli odierni opposenti di pagare, in solido, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, alla banca: la somma complessiva di € 57.358,20; gli (ulteriori) interessi come da domanda (interessi moratori maturandi dal 1.1.2020 sull'importo capitale di € 35.815,83 al tasso contrattualmente previsto del 8,50%, salvo nuovi tassi soglia; nonché interessi moratori maturandi dal 1.1.2020 sull'importo di € 21.242,37, al tasso contrattualmente previsto del 9,250%, salvo minor tasso soglia); le spese per la procedura di ingiunzione, liquidate nell'importo di € 2.135,00 per compensi e € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CNPA, oltre alle successive occorrende.

1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo, hanno proposto opposizione, con atto di citazione del 26.6.2020 ritualmente notificato, la società , e



Eccepcionavano gli opposenti che la banca avrebbe applicato ai rapporti di cui è causa l'illegittima capitalizzazione periodica degli interessi passivi ed addebitato alla correntista interessi ultra soglia usura, nonché commissioni di servizio affidamento (c.s.a.) non validamente pattuite e, comunque, in violazione delle disposizioni di legge in materia.

Chiedevano quindi -accertata la nullità delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente n. e n. che prevedevano l'anatocismo nonché l'applicazione di interessi usurari e delle commissioni di servizio affidamento- la revoca del decreto ingiuntivo opposto o in subordine la riduzione dell'importo vantato da parte avversaria previa rideterminazione del corretto saldo dare/avere dei conti correnti indicati, con condanna alle spese di lite in favore del procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.

1.3. Si costituiva in giudizio la banca convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta dd. 20.10.2020, contestando sia in fatto che in diritto la relazione preliminare depositata con l'atto di citazione in opposizione, nonché le deduzioni, le eccezioni e le richieste formulate nell'atto di citazione avversario. Chiedeva quindi, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto; nel merito chiedeva il rigetto delle domande avversarie e la conferma del d.i.; in via subordinata, chiedeva la condanna della società debitrice e dei fideiussori (in tale qualità, fino all'ammontare massimo di € in riferimento al primo finanziamento; di € in riferimento al secondo finanziamento; di € in riferimento all'affidamento operante sul c/c "a rientro" nr. anche quali soci illimitatamente responsabili, al pagamento dell'importo complessivo di € o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi moratori maturandi dal 1.1.2020 ai tassi rispettivamente contrattualmente previsti, salvo minor tasso soglia vigente; in ulteriore subordine di merito, per la denegata ipotesi che gli interessi moratori fossero stati ritenuti originariamente pattuiti ad un tasso superiore a quello soglia, chiedendo che lo stesso fosse sostituito con quello previsto per gli interessi corrispettivi, con conferma integrale di quest'ultimi; con condanna alla rifusione delle spese di lite.



1.4. Concessa con ordinanza dd. 27.12.2020 la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed assegnati alle parti i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla sola produzione documentale e all'udienza del 17.6.2021, tenutasi con trattazione scritta secondo normativa emergenziale vigente, le parti precisavano le conclusioni sopra trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., con abbreviazione di quello per il deposito delle comparse conclusionali a quaranta giorni.

2. In diritto

2.1. L'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dagli odierni attori oppONENTI è infondata e va respinta per le seguenti ragioni.

Va premesso che gli opponenti non hanno contestato l'avvenuta accensione con la banca convenuta dei rapporti di conto corrente n. [redacted] e n. [redacted], sui quali venivano concesse le aperture di credito di cui al decreto ingiuntivo opposto con termine di restituzione fissato il 31.12.2019 (cfr. doc.ti 2, 3, 6 e 9 fascicolo monitorio), e per le quali [redacted] e [redacted] concedevano specifica fideiussione. Neppure essi hanno contestato l'avvenuta scadenza del termine del 31.12.2019 concesso per la restituzione di tutte e tre le linee di credito e la conseguente revoca dei rapporti operata dalla banca (v. anche lettera di revoca sub doc. 14 fascicolo monitorio).

2.2. In merito a tali rapporti di conto correnti ed agli affidamenti concessi, gli opponenti formulavano svariate eccezioni di nullità delle pattuizioni contrattuali, e segnatamente:

a) in primo luogo eccepivano l'avvenuta illegittima applicazione da parte della banca di interessi anatocistici.

Tale eccezione è priva di pregio: nella lettera di apertura del c/c n. [redacted] dd. 14.12.2016 (v. doc.to 2 del fascicolo monitorio), la pattuizione relativa agli interessi debitori prevede quanto segue (v. clausola sub art. 4 contratto di conto corrente): "*Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*". Viene pertanto esclusa l'applicazione di ulteriori interessi sugli interessi debitori, tranne quelli di mora. La clausola risulta allora stipulata in conformità alla delibera del C.I.C.R. n. 343 dd.

pagina 7 di 11



3.8.2016, in attuazione dell'avvenuta modifica dell'art. 120, 2° co. del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), che ha stabilito le nuove modalità ed i criteri per la produzione degli interessi.

Solo in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. gli opposenti hanno ulteriormente dedotto che le pattuizioni contrattuali prevederebbero a carico della società correntista oneri di affidamento (c.i.v. e c.s.a.) con capitalizzazione trimestrale, e che la pattuizione di oneri di affidamento con capitalizzazione trimestrale, in deroga a quanto stabilito dal d.l. 91/2014, avrebbe comportato l'addebito di commissioni con cadenza infra-annuale in luogo dell'annotazione unica e annuale prevista dalla modifica del 2° co. dell'art. 120 T.U.B.

Ebbene, dal detto contratto di conto corrente n. _____ non si evincono clausole di capitalizzazione trimestrale degli oneri di affidamento, né esse sono state precipuamente indicate dagli opposenti. Anche tale eccezione è dunque infondata nel merito.

Riguardo al rapporto di conto corrente n. _____ in primo luogo è del tutto infondata l'eccezione sollevata dagli opposenti relativa al difetto di pattuizione delle condizioni economiche applicate, atteso che le condizioni economiche applicate a tale rapporto si evincono dal contratto di affidamento sul nuovo conto a rientro, stipulato il 7.6.2019 e sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente e dai garanti, come risulta dai doc.ti 9 (condizioni specifiche) e 10 (documento di sintesi) allegati al fascicolo monitorio. Del tutto priva di pregio è l'eccezione degli opposenti secondo cui il documento di sintesi non sarebbe stato sottoscritto: risulta infatti palese che il documento di sintesi sub doc. 10 fascicolo monitorio costituisce parte integrante del contratto sub doc. 9 del monitorio (v. dicitura pag. 2 doc. 10 fascicolo monitorio: *"si conviene espressamente che il documento di sintesi costituisce frontespizio e parte integrante del contratto"*; infatti il doc.to 9 -recante come da intestazione le condizioni specifiche del contratto di affidamento- porta una numerazione di pagine progressiva rispetto al doc.to 10, ovvero da pag. 3 a 8, ed il numero identificativo in calce ai due documenti è lo stesso:

In secondo luogo, nella clausola contrattuale denominata *"interessi, spese e commissioni"* si legge che *"Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte*

pagina 8 di 11



capitale” (v. doc.to 9 fascicolo monitorio), di conseguenza anche per tale rapporto non risulta la pattuizione di anatocismo.

b) Gli opposenti hanno ulteriormente eccepito l’illegittima applicazione della “commissione servizio affidamento” (c.s.a.) al contratto di c/c n. _____ per indeterminata della relativa clausola, in quanto non sarebbero sufficientemente determinati i criteri di calcolo.

Tale eccezione non coglie nel segno, in quanto il contratto di conto corrente, che prevede l’addebito di una “commissione servizio affidamento (csa)” del 2% addebitata trimestralmente (v. contratto sub doc. 2 fascicolo monitorio), risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 117bis T.U.B. e del relativo decreto di attuazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 644/2012 (recante la “*disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario sulle somme messe a disposizione del cliente con l’affidamento*”): infatti la percentuale fissa relativa alla commissione servizio affidamento si applica secondo l’art. 3 co. 2 del d.m. cit. sull’intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione; di conseguenza anche l’addebito concretamente effettuato il terzo trimestre 2017 nella misura di 0,5% sull’intera somma di € 30.000,00 messa a disposizione (v. relazione perito parte opponente sub doc.to 2 opponente) risulta avvenuto conformemente alla citata normativa.

c) Sempre in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. gli opposenti hanno dedotto la difformità tra tasso pattuito contrattualmente e tasso applicato dalla banca nel corso del rapporto di c/c n. _____ richiamandosi agli accertamenti contenuti nella relazione del proprio perito (cfr. doc.ti 3, 4 e 5 opposenti).

A dire degli opposenti, l’analisi dei numeri debitori risultanti dagli estratti conto scalari evidenzerebbe, a fronte di un TAEG massimo pattuito al 5,001%, l’applicazione di tassi effettivi ben superiori (ad esempio per il 1° trimestre 2017: numeri debitori _____ - interessi € _____ - oneri di affidamento € _____ - tasso effettivo pari al _____).

Pertanto, gli opposenti chiedevano, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1284 c.c., il ricalcolo ex art. 117 T.U.B. degli interessi applicati dalla banca in misura superiore al tasso legale in assenza di specifica pattuizione scritta.

Anche tale eccezione risulta infondata. Gli opposenti non spendono neppure una parola nell'indicare secondo quali criteri sarebbe stato ricalcolato il TAEG dal proprio perito (né questi lo spiega nella propria perizia) e dunque quale tasso di interesse e quali oneri accessori sarebbero stati compresi nel ricalcolo TAEG.

L'allegazione degli opposenti risulta dunque oltremodo generica e tale da impedire un esame nel merito della stessa, di talché la consulenza tecnica d'ufficio (chiesta sul punto dagli opposenti) avrebbe carattere puramente esplorativo e sarebbe in quanto tale inammissibile.

d) Infine, gli opposenti hanno dedotto l'illegittima applicazione di interessi ultra soglia ai sensi della L. 108/96 ai rapporti di conto corrente di cui è causa, in conseguenza della depurazione dei conti correnti oggetto di causa dagli addebiti relativi all'asserita illegittima pratica anatocistica, unitamente al tasso in concreto applicato a titolo di commissione servizio affidamento (c.s.a.). Sarebbe quindi stato superato il tasso soglia nel 4° trim. 2016, nel 1° trim. 2017 e nei 3° e 4° trim. 2017.

Ebbene, per le ragioni già sopra indicate deve escludersi l'avvenuta illegittima applicazione di anatocismo o di un tasso di c.s.a. contrario alle disposizioni normative vigenti.

Già per ciò solo il calcolo effettuato dal perito di parte, cui gli opposenti si richiamano (v. doc.to 3 opposenti), risulta errato, in quanto "depura" il conto di componenti legittime (v. perizia di parte pag. 8: "*È stata eseguita la verifica ai sensi della L. 108/96. Sono stati confrontati, pertanto, tutti gli oneri afferenti l'apertura di credito con i numeri debitori ricalcolati/depurati dall'anatocismo*").

Per il resto, né gli opposenti nei propri scritti difensivi né il perito degli opposenti nella propria relazione indicano null'altro in merito alle modalità di conteggio dei tassi di interesse presunti usurari asseritamente applicati al rapporto.



Non risultano conseguentemente allegati elementi alcuni che rendano verosimile l'avvenuta applicazione in corso di rapporto di interessi usurari, ed anche per tale aspetto la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dagli opposenti avrebbe natura meramente esplorativa.

2.3. L'opposizione va così complessivamente rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3. *Regolamentazione delle spese di lite*

Le spese di lite devono porsi a carico degli opposenti ex art. 91 c.p.c.

Esse vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014, e segnatamente in applicazione dei parametri medi di cui alla Tab. 2 (valore di lite da € 52.001 a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e minimi per quella istruttoria, non essendo state assunte prove costituende né espletata consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **Rigetta** l'opposizione spiegata dagli opposenti
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Bolzano n. del e per l'effetto **conferma** integralmente lo stesso;
2. **Condanna** gli opposenti , e ,
in solido fra loro, al pagamento all'opposta BANCA ,
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € ,
per onorari, oltre iva e cpa come per legge e successive occorrende.

Bolzano, 18 settembre 2021

La Giudice

dott.ssa Silvia Rosa'

(firma digitale)

pagina 11 di 11